

Circolare Notiziario

n. 12/2021

23 dicembre 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Visto di conformità e attestazione bonus fiscali](#) Pag. 4
- [Comunicazione dei contributi pubblici](#) Pag. 5
- [Controlli sulle dichiarazioni d'intento](#) Pag. 6
- [Contributo perequativo a fondo perduto](#) Pag. 7
- [Contributo e credito d'imposta per imprese turistiche](#) Pag. 8
- [Utilizzo dell'ACE "innovativa"](#) Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata](#) Pag. 10
- [Delibera dei compensi agli amministratori](#) Pag. 11
- [Provvisori agli agenti con ritenuta ridotta](#) Pag. 12
- [Riconciliazione saldi bancari al 31.12](#) Pag. 13



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno](#) Pag. 14
- [Limiti per contabilità ordinaria e semplificata](#) Pag. 15
- [Contabilità di magazzino](#) Pag. 16
- [Ravvedimento operoso diritto annuale C.C.I.A.A.](#) Pag. 17



NON SOLO IMPRESA

- [Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2022](#) Pag. 18
- [Banca dati nazionale strutture ricettive](#) Pag. 19
- [Assicurazione contro gli infortuni domestici](#) Pag. 20
- [Quote albo autotrasportatori 2022](#) Pag. 21
- [Rimborso dell'accisa per i consumi di gasolio nell'autotrasporto](#) Pag. 22



AGEVOLAZIONI

- [Modalità di erogazione del contributo "Bonus idrico"](#) Pag. 23
- [Riduzioni contributive per contratti di solidarietà](#) Pag. 24



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di gennaio 2022](#) Pag. 25

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****FATTURAZIONE
ELETTRONICA
FINO AL 2024**

- Il Consiglio dell'Unione Europea ha permesso all'Italia di continuare con l'obbligo della fatturazione elettronica fino al 2024, estendendo anche tale adempimento a una serie di soggetti, tra cui quelli in regime forfettario.

**AUTO-
DICHIARAZIONE
PER GLI AIUTI
DI STATO**

- È stato firmato il decreto del Ministero dell'Economia sulle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato previsti dal temporary framework. I contribuenti dovranno quindi presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente a oggetto il rispetto dei requisiti e dei massimali di aiuto. Tuttavia, è ancora necessario un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate contenente i termini, le modalità e il contenuto di tale autodichiarazione.

**DETRAZIONE SPESE
PER VISTO
DI CONFORMITÀ**

- Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sono detraibili solo se riguardano interventi che beneficiano del Superbonus del 110% (cfr. Circ. Ag. Entrate 16/E/2021) mentre per le altre detrazioni edilizie, nel caso in cui il visto di conformità sia rilasciato per cessione del credito o per lo sconto in fattura, si ritiene, al momento, che le relative spese non possano essere (prudenzialmente) detratte in quanto non risulta l'esistenza di una norma esplicita che consenta la detrazione, come quella prevista per il Superbonus.

**CESSIONI
"A CATENA"**

- Con effetto dal 1.01.2020 sono state recepite le disposizioni comunitarie contenute nella direttiva Ue 2018/1910, che hanno apportato alcune integrazioni alla disciplina degli scambi intracomunitari, tra cui le norme atte ad individuare, nel caso di effettuazione di più vendite concatenate, eseguite con un solo spostamento delle merci, l'unica operazione qualificabile come cessione/acquisto intracomunitario.
- Per l'applicazione delle regole sulle cessioni a catena è essenziale che i beni oggetto delle transazioni siano spediti o trasportati da o per conto dell'operatore intermedio, ossia da un soggetto che riveste allo stesso tempo il ruolo di cedente e di cessionario. È quindi fondamentale che sia un operatore intermedio a occuparsi di quella che i servizi fiscali della Commissione Europea definiscono «l'organizzazione» del trasferimento fisico dei beni da un Paese Ue all'altro.

**DETRAZIONE IVA
NON AMMESSA
PER SPESE DI
RAPPRESENTANZA**

- La Corte di Giustizia Ue ha precisato che nel sistema dell'Iva, non c'è spazio per sindacare le spese dell'imprenditore in base a criteri di antieconomicità al di fuori di condotte fraudolente o abusive.
- Pertanto, ai fini della detrazione dell'Iva, l'inerenza del costo non può essere messa in discussione a motivo dell'eccessività e dell'improduttività, se i servizi acquistati sono oggettivamente collegati all'attività dell'impresa. Nella fattispecie, ai sensi dell'art. 176, c. 1 della direttiva Iva, sono escluse dal diritto a detrazione dell'Iva le spese non di natura strettamente professionale, tra cui quelle di rappresentanza; pertanto, il giudice nazionale dovrà accertare, nel caso concreto, se i costi pubblicitari sostenuti dall'impresa, abbiano un nesso con l'attività economica oppure costituiscano spese di rappresentanza.

**CONTRATTI
CALL-OFF
STOCK**

- Sono entrate in vigore il 1.12.2021 le disposizioni attuative della direttiva Ue 1910/2018, concernenti gli scambi intracomunitari, e precisamente il nuovo regime sui trasferimenti di beni in vista di una cessione (accordi di scorte, o «call off stock»).

**COSTITUZIONE
DI S.R.L. IN
VIDEOCONFERENZA**

- È in vigore dal 14.12.2021 il D. Lgs. 8.11.2021, n. 183, di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Nel dettaglio il provvedimento definisce la procedura per la costituzione di S.r.l. ordinarie e in forma semplificata mediante procedura telematica.
- La partecipazione in videoconferenza con lo studio notarile delle parti richiedenti o di alcune di esse consente la nascita della società a condizione che questa abbia sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, eseguiti a mezzo di bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato. Per la ricezione degli atti, il notaio che redigerà l'atto pubblico informatico dovrà impiegare una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, che consentirà l'accertamento dell'identità dei contraenti, la verifica dell'apposizione della firma digitale, la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati nonché la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

**Notizie in sintesi (segue)****CLAUSOLE SOCIETARIE PER ASSEMBLEE SOCIETARIE ONLINE**

- Il Consiglio notarile di Milano, nella massima 23.11.2021, n. 200, ha ritenuto legittime le clausole statutarie di Spa e di Srl che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, attribuiscono all'organo amministrativo la «facoltà» di stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente con modalità virtuali, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
- Per effetto dell'art. 106 D.L. 18/2020, in relazione all'attuale fase emergenziale (e in vigore fino a fine anno), le assemblee di società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici possono tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché tali mezzi garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER AMMINISTRATORI

- Dal 14.12.2021 è in vigore la nuova disposizione del Codice Civile che impone ai candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo di una società di capitali di far precedere questa nomina «dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea».
- L'art. 2383 C.C. si applica non solo agli amministratori di S.p.a., ma anche agli accomandatari delle S.a.p.a., agli amministratori di S.r.l. e ai liquidatori.

CERTIFICAZIONE DI PARITÀ TRA UOMO E DONNA DAL 2022

- Con l'introduzione della L. 162/2021, che modifica il Codice delle pari opportunità, è stato definito un concetto di discriminazione nella quale possono rientrare anche un'organizzazione o un orario di lavoro che svantaggiano determinate categorie di lavoratori. Inoltre, saranno necessari (appena emanati i relativi provvedimenti attuativi) il rapporto biennale sulla situazione del personale, riportante le retribuzioni e i premi riconosciuti ai 2 sessi (per le aziende con più di 50 dipendenti), e una certificazione di parità di genere per attestare le misure concrete adottate per ridurre i divari.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN CASO DI DVR ASSENTE

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il provvedimento di sospensione dell'attività, per mancata presenza del Dvr in azienda, scatta dalle ore 12 del giorno successivo alla contestazione, facendo salva la possibilità di produrre il documento con data certa anteriore all'accesso ispettivo.

LICENZIAMENTO PER SIMULATA MALATTIA

- La Cassazione ha stabilito che simulare la malattia costa il posto di lavoro, senza alcuna scusa giustificatrice: non il periodo di comporto, né la possibilità di chiedere la visita fiscale. Se il lavoratore assume uno «stile di vita non compatibile con la patologia che lo affligge», il datore di lavoro è legittimato a licenziarlo in tronco (risoluzione per «giusta causa»).

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA PER IL DATORE DI LAVORO

- La legge di conversione del decreto fiscale prevede l'obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza anche per il datore di lavoro.
- Entro il 30.06.2022 dovrà essere definito un accordo contenente l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
- L'eventuale mancata formazione comporterà per il datore di lavoro l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da € 1.474,21 a € 6.388,23 e la possibile sospensione dell'attività imprenditoriale.

DECADENZA DEGLI ACCERTAMENTI

- Gli atti di accertamento relativi al 2015 (la cui decadenza di accertamento dovrebbe essere il 31.12.2020) potranno essere notificati entro febbraio 2022, se emessi entro il 31.12.2020. Tuttavia, tale previsione non è operativa per la dichiarazione omessa relativa al 2015, per la quale l'atto di accertamento potrebbe essere notificato entro il 31.12.2021.

ESENZIONE IVA TRASPORTO INTERNAZIONALE

- Dal 1.01.2022 le prestazioni di trasporto internazionale potranno beneficiare del regime di non imponibilità, sempre che siano rese a esportatori, titolari di un regime di transito, importatori, destinatari dei beni o spedizionieri. Di conseguenza, saranno imponibili solamente nei passaggi precedenti, come ad esempio, da un sub-vettore al vettore.

ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

- La Corte di Cassazione ha affermato che, annullando l'atto di accertamento della società di persone, è necessario modificare la pretesa in capo ai soci anche quando il provvedimento a essi notificato è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

DIFFORMITÀ DI FIRMA SU ASSEGNO

- La Cassazione ha affermato la legittimità della levata del protesto di un assegno da parte dell'intermediario a carico del titolare del conto corrente nell'ipotesi di difformità tra la firma di traenza e quella depositata presso l'istituto. Il trattario deve rifiutare il pagamento del titolo, senza necessità di procedere a particolari accertamenti.



APPROFONDIMENTO

Visto di conformità e attestazione bonus fiscali

Sono in vigore dal 12.11.2021 le nuove misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni. È stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate dagli art. 1 e 2 D.L. 157/2021, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di recepire le modifiche normative, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 12.11.2021, prot. n. 312528, con cui ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello. Con la circolare 16/E/2021 ha inoltre fornito i primi chiarimenti sull'applicazione di tali disposizioni.

Agevolazione	Visto di conformità		Attestazione della congruità spese	
	Prima del 12.11.2021	Dopo il 12.11.2021	Prima del 12.11.2021	Dopo il 12.11.2021
Superbonus	---	Utilizzo in dichiarazione dei redditi ²	Utilizzo in dichiarazione dei redditi	Utilizzo in dichiarazione dei redditi
	<ul style="list-style-type: none"> Cessione del credito Sconto in fattura 	<ul style="list-style-type: none"> Cessione del credito Sconto in fattura 	<ul style="list-style-type: none"> Cessione del credito Sconto in fattura 	<ul style="list-style-type: none"> Cessione del credito Sconto in fattura
Bonus diversi dal Superbonus	---	<ul style="list-style-type: none"> Cessione del credito³ Sconto in fattura³ 	(1)	<ul style="list-style-type: none"> Cessione del credito³ Sconto in fattura³

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITÀ E DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI

- L'art. 1 D.L. 157/2021 ha introdotto nuovi obblighi circa l'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta e dell'asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi elencati nell'art. 121, c. 2 Decreto Rilancio (di seguito **Bonus diversi dal Superbonus**).
- Anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, l'art. 119, c. 13 D.L. 34/2020 già prevede l'obbligo di asseverazione della congruità della spesa.

CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI CON PROFILI DI RISCHIO

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, per un **periodo non superiore a 30 giorni**, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l'utilizzo del credito è **prorogato per un periodo pari** a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l'Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

Note

- L'attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6.08.2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire **dal 6.10.2020**, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni in quanto contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare, concernente la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 (credito d'imposta per botteghe e negozi; credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda; credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione).
- La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere **dal 12.11.2021**. Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata **direttamente dal contribuente** attraverso l'utilizzo della **dichiarazione precompilata** predisposta dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).
- L'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate a partire **dal 12.11.2021**. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11.11.2021, per le quali l'Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina; pertanto, non sono richiesti l'apposizione del visto di conformità e l'attestazione della congruità delle spese.


[MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE](#)



Comunicazione dei contributi pubblici

Le informazioni relative agli aiuti, in denaro o in natura, erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio precedente **di importo superiore a € 10.000,00** devono essere indicate nella nota integrativa, ovvero pubblicate sul proprio sito Internet per le imprese individuali e società di persone, nonché associazioni/fondazioni e Onlus. La scadenza è, in genere, prevista per il 30.06 di ogni anno; per il 2021 il termine è stato prorogato al 31.12.2021 (salvo ulteriori proroghe).

SOGGETTI

- Imprese commerciali.
- Associazioni, Onlus e fondazioni.

Sono escluse le imprese agricole che non abbiano la forma di società commerciale e i professionisti.

OGGETTO

- Devono essere fornite le informazioni relative a:
 - **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in denaro o in natura;
 - **non aventi "carattere generale" e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**;
 - erogati nell'esercizio finanziario precedente da pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi dall'informativa i "contributi pubblici", intesi come importi concessi "erga omnes" in base a una legge, nazionale o regionale.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

I soggetti che esercitano attività commerciale pubblicano le informazioni nella nota integrativa del bilancio d'esercizio (e dell'eventuale bilancio consolidato).

- I soggetti non obbligati al deposito del bilancio (micro imprese, ditte individuali e società di persone) assolvono all'obbligo informativo mediante pubblicazione delle informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico.
- In assenza di un sito Internet la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

TERMINI

In generale, la pubblicazione deve avvenire entro il 30.06 di ogni anno per i contributi ricevuti l'anno precedente.

Tuttavia, per le **erogazioni percepite nel 2020**, con obbligo di pubblicazione nel 2021, le sanzioni relative all'inadempimento dell'obbligo sono **sospese fino al 31.12.2021**.

I soggetti che hanno depositato il bilancio 2021 senza indicare le erogazioni pubbliche ricevute possono presentare una **nuova pratica di deposito**, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto, **entro il 31.12.2021**.

SANZIONI

- Il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta:
 - la **sanzione pari all'1%** degli importi ricevuti con un **minimo di € 2.000,00**;
 - la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione.



Controlli sulle dichiarazioni d'intento

Dal 1.01.2021 è inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Inoltre, è possibile per l'Agenzia delle Entrate invalidare le dichiarazioni d'intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d'intento falsa e inibire l'emissione della fattura elettronica da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d'intento invalidata, con titolo di non imponibilità Iva. Le modalità operative dei controlli e l'inibizione da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d'intento false/errate/ecc. hanno effetto a decorrere dal 1.01.2022.

ATTIVITÀ DI ANALISI DI RISCHIO E DI CONTROLLO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

- Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall'Agenzia delle Entrate, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
- La valutazione del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla:
 - analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse;
 - valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
 - individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
 - individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

INVALIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO TRASMESSE

- In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto che precede, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.
- Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.
- La comunicazione, **contenente le anomalie riscontrate**, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.

INIBIZIONE AL RILASCIO DI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

- In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici.
- A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.
- Rimane **fermo il fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell'efficacia dell'invalidazione.**
- L'Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l'inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento da parte del contribuente.

FATTURE ELETTRONICHE TRASMESSE TRAMITE SDI

L'invalidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.



[TAVOLA RIEPILOGATIVA - ADEMPIMENTI PER ESPORTATORI ABITUALI IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE D'INTENTO](#)



Contributo perequativo a fondo perduto

Per fronteggiare i provvedimenti di chiusura nella fase dell'emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti a sostegno delle attività economiche, sotto forma di contributo o sotto forma di crediti di imposta; in particolare talune forme di contributo si basavano sulla "riduzione del fatturato" e non sulla riduzione del reddito. È quindi pienamente condivisibile che il contributo perequativo si fondi sulla riduzione del risultato economico e non del fatturato.

SCADENZA	Dal 29.11.2021 e non oltre il 28.12.2021.
MODELLO	Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.11.2021 sono stati approvati il modello e le istruzioni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	In via telematica anche con invio anche da parte di intermediario.
SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Titolari di partita iva residenti in Italia con: <ul style="list-style-type: none"> - attività di impresa/lavoro autonomo; - titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir.
SOGGETTI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti con partita Iva non attiva alla data del 26.05.2021. • Enti pubblici di cui all'art. 74 Tuir. • Intermediari finanziari/società di partecipazione (art. 162-bis Tuir).
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Per accedere al contributo è necessario: <ul style="list-style-type: none"> - avere presentato validamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019; - avere trasmesso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 entro il 30.09.2021 (termine del 10.09.2021 prorogato al 30.09.2021); eventuali dichiarazioni integrative o correttive presentate oltre il 30.09 non rilevano qualora i dati in esse indicati comportino un maggior contributo rispetto a quella trasmessa entro il 30.09; - ammontare di ricavi e proventi non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019 - esercizio coincidente con l'anno solare (nel 2° periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto); - peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30%.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo del contributo è determinato sulla base della riduzione del risultato economico (almeno il 30%) e sono sottratti i contributi già richiesti/percepiti nel corso degli anni 2020 e 2021 (qualora i contributi richiesti/percepiti siano di importo pari o superiori alla riduzione del risultato economico non potrà essere richiesto il contributo perequativo). • Alla riduzione del risultato economico, diminuito dei contributi già richiesti/percepiti, è applicata una percentuale differenziata a seconda dell'ammontare dei ricavi. <ul style="list-style-type: none"> • Sono unicamente sottratti i "contributi" e non i crediti di imposta istituiti a seguito dell'emergenza sanitaria (si ha riguardo ai contributi; non si dovrebbe, quindi, tenere conto dei crediti di imposta per locazioni, per acquisto di dispositivi di protezione individuale ecc.). • Dal portale "fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate è possibile consultare tutti i contributi a fondo perduto richiesti e l'esito delle richieste.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> • A scelta del richiedente il contributo è corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> - mediante accredito diretto sul c/c indicato nell'istanza di contributo; - sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione.
TRATTAMENTO FISCALE	Il contributo perequativo non è tassato ai fini Irpef-Ires-Irap.



[TAVOLA RIEPILOGATIVA - CONTRIBUTO PEREQUATIVO A FONDO PERDUTO](#)



Contributo e credito d'imposta per imprese turistiche

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva è riconosciuto, in favore delle imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024. Per tali soggetti è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024, comunque non superiore al limite di € 100.000.

AGEVOLAZIONI	Soggetti	Imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
	Credito d'imposta	È riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80% delle spese sostenute per interventi realizzati a decorrere dal 7.11.2021 e fino al 31.12.2024¹ .
	Contributo a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> È riconosciuto, altresì, un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per interventi realizzati a decorrere dal 7.11.2021 e fino al 31.12.2024, comunque non superiore al limite massimo di € 100.000. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000, che può essere aumentato anche cumulativamente: <ul style="list-style-type: none"> fino a ulteriori € 30.000, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento; fino a ulteriori € 20.000, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'art. 53 D. Lgs. 198/2006, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai 2/3 da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i 2/3 da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda; fino a ulteriori € 10.000, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
	Cumulo	Gli incentivi sono cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi.
SPESE	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 Tuir. 	
TIPOLOGIE DI INTERVENTI	<ol style="list-style-type: none"> Interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lett. a) e b); realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali; spese per la digitalizzazione. 	
REQUISITI DEGLI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> Essere eseguiti nel rispetto dei principi della «progettazione universale». Risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. 	
Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1.02.2020 e non ancora conclusi, alla data del 7.11.2021, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere da tale data. Agli interventi conclusi prima del 7.11.2021 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le disposizioni precedenti. 	



Utilizzo dell'ACE "innovativa"

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6955", da indicare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione dell'ACE "innovativa" sotto forma di credito d'imposta.

L'utilizzo è consentito, previa presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita comunicazione, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto conferimento.

L'ammontare a disposizione può essere verificato accedendo al proprio "Cassetto fiscale", dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, al link "Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili".

ACE "INNOVATIVA"

Oggetto

Riconosciuta per la variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Importo

- Il credito è determinato applicando agli incrementi, al netto dei decrementi 2021:
 - il coefficiente del 15% (nel limite di importo di € 5 milioni);
 - le aliquote Ires/Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020.

FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

- Tramite una **deduzione dal reddito complessivo** netto nel modello Redditi; _____ *ovvero* _____
- sotto forma di **credito d'imposta**.

- Il credito può essere:
 - utilizzato in compensazione nel mod. F24, senza limiti di importo;
 - chiesto a rimborso;
 - ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

- Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel mod. F24, previa specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, **dal giorno successivo** a quello di:
 - avvenuto versamento del conferimento in denaro;
 - rinuncia/compensazione di crediti;
 - delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

- Per l'utilizzo in compensazione è necessaria la **preventiva comunicazione** all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modello, denominato "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE", da inviare telematicamente entro la scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, ossia **entro il 30.11.2022**.
- Entro 30 giorni dalla data di presentazione l'Agenzia comunica al soggetto interessato il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta.

- Nel mod. F24, da presentare utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, deve essere indicato il **codice tributo 6955**.
- Nel campo "anno di riferimento" si indica **l'anno cui si riferisce il credito ossia "2021"**.



STRUMENTI OPERATIVI

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito "per cassa" (con l'eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell'attività.

Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C.
Via Roma, 50
20100 Milano (MI)

Egr. Dott. Bianchi Antonio
Via Brescia, 100 - 20100 Milano (MI)

Raccomandata a mano**Oggetto: tenuta contabilità semplificata.**

Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Milano (MI) il 16.05.1968 e ivi residente in Viale Zara, 54, codice fiscale R5SMRA68E16F205Z, in qualità di amministratore e socio accomandatario della società Alfa S.a.s. di Rossi Mario & C., con sede in Milano (MI), Via Roma, 50, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano al n. 01234567890, codice fiscale e P. Iva n. 01234567890,

dichiara

di avere ricevuto dallo Studio Bianchi Antonio tutte le informazioni circa la normativa in vigore, inerente le "imprese minori", così come definite dall'art. 66 del Tuir e specificatamente:

- determinazione del reddito con il **criterio di cassa**;
- delle seguenti particolarità inerenti la determinazione del reddito:
 - rilevanza dei costi e dei ricavi al momento del **pagamento e dell'incasso**;
 - irrilevanza nella determinazione del reddito delle rimanenze iniziali e finali, dei ratei e risconti, delle perdite su crediti, ecc.;
- obbligo di tenuta delle scritture contabili, secondo una delle metodologie previste.

Avendo fatto le conseguenti valutazioni al riguardo,

comunica

di volere adottare, dal 1.01.2022, il seguente regime contabile:

- regime di contabilità ordinaria (per opzione), con determinazione del reddito con il criterio di competenza;
- regime di contabilità semplificata (naturale), con determinazione del reddito con il criterio di cassa;

adottando il seguente metodo contabile:

- registri incassi e pagamenti;
- registri Iva integrati;
- opzione triennale di presunzione legale di coincidenza tra data di registrazione ed incasso/pagamento.

Dichiara

- di essere a conoscenza che il regime di contabilità semplificata è una possibilità prevista dalla normativa fiscale e che l'esonero della tenuta dei libri contabili previsti dal Codice Civile ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale;
- di essere a conoscenza che l'imprenditore commerciale è, in ogni caso, obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civile, a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi a operare la società, soprattutto in considerazione delle conseguenze civilistiche che derivano dalla violazione dell'obbligo;
- di essere stato informato che dalla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria possono derivare, a carico degli amministratori, potenziali richieste risarcitorie non rigettabili in relazione alla circostanza di fruire delle semplificazioni contabili previste esclusivamente dalla normativa fiscale;
- di essere a conoscenza che altro aspetto conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene gli effetti civili e penali previsti dalla Legge Fallimentare. L'azione di responsabilità sociale trova applicazione in ambito fallimentare, in quanto esercitata dalla curatela, nell'ipotesi di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione ex post delle vicende societarie;
- di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione di fallimento delle società, l'amministratore che abbia violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
- Nonostante sia stato messo a conoscenza dei rischi di tenuta della contabilità semplificata,

conferma

- di conferire mandato, allo Studio Bianchi Antonio, di tenere la contabilità semplificata, manlevando il professionista da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di sollevare lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli effetti che la scelta, effettuata in relazione al regime di cassa, produrrà nei confronti del contribuente circa la determinazione del risultato dell'esercizio.

Cordiali saluti.

3.01.2022
(Luogo e data)

Mario Rossi
(Firma)



FAC SIMILE TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (COMPILABILE)



Delibera dei compensi agli amministratori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del reddito di impresa vige il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l'onere della prova dell'inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare la corretta imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente.

L'art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell'esercizio precedente.

Esempio

Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione

Alfa S.p.a.
Viale Europa, 11 - 46042 Castel Goffredo (MN)
C.F. e P.IVA: 01234567890
Capitale Sociale € 500.000,00 interamente versato
Registro Imprese di Mantova n. 01234567890
R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 999999

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Castel Goffredo (MN), Via Europa, n. 11, si è riunita l'assemblea dei soci della società "ALFA S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l'anno 2022...;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Rossi Alberto, socio con il 40,00% del capitale sociale, pari a nominali € 200.000,00 (duecentomila/00), che interviene altresì in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;
- Bianchi Marco, socio con il 40,00% del capitale sociale, pari a nominali € 200.000,00 (duecentomila/00), che interviene altresì in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione;
- Carli Renzo, socio con il 20,00% del capitale sociale, pari a nominali € 100.000,00 (centomila/00).

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor Rossi Alberto, presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata e fa constatare la validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo presenti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signor Bianchi Marco, che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signor Bianchi Marco.

1. Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l'anno 2022...

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale ricorda che, come risulta dal combinato disposto dagli articoli 2364 e 2389 del Codice Civile, è competenza dell'assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando questo non è stabilito nell'atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio, signor Carli Renzo, l'assemblea delibera all'unanimità di corrispondere, quale compenso per l'esercizio sociale 2022, al presidente del consiglio di amministrazione, signor Rossi Alberto, € 60.000,00 (sessantamila/00) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signor Bianchi Marco, € 40.000,00 (quarantamila/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. I compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.00, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Marco Bianchi
(Il Segretario)

Alberto Rossi
(Il Presidente)



[FAC SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA \(COMPILABILE\)](#)



Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'**apposita dichiarazione** allo scopo di beneficiare dell'**applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite**. La **dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte**. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **plico raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
- Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
 - La comunicazione:
 - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
 - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
 - può essere trasmessa via Pec.

Esempio n. 1

Esempio di dichiarazione

Committente, preponente o mandante	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione			
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.			
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico
		Roma		290
		Cap	Comune	Provincia
		20100	Milano	MI
	Codice fiscale n.		01234567891	
	Partita Iva n.		01234567891	
Registro Imprese di		Milano	n. 01234567891	
Rea C.C.I.A.A. di		Milano	n. 3456	

Intermediario di commercio	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione			
	Verdi Luigi			
	Domicilio fiscale	Via		Numero civico
		Del Roseto		15
		Cap	Comune	Provincia
		20100	Milano	MI
	Codice fiscale n.		VRD LGU 54R16 E897 H	
	Partita Iva n.		00286210403	
Registro Imprese di		Milano	n. VRD LGU 54R16 E897 H	
Rea C.C.I.A.A. di		Milano	n. 6789	

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio. Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2022**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 17.12.2021

Luogo e data

Luigi Verdi

Timbro e firma



[FAC SIMILE DICHIARAZIONE RITENUTA RIDOTTA SU PROVVISORI \(COMPILABILE\)](#)

**Riconciliazione saldi bancari al 31.12**

I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall'estratto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate ma non contabilizzate dalla banca o dall'azienda, devono risultare da un prospetto.

Denominazione/Ragione sociale ALFA S.r.l.

BILANCIO AL 31.12 anno "n"

Stato patrimoniale - C IV) Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali

Azienda di credito: Banco di Roma

c/c: 337701

Controllo bancario n.: Dicembre anno "n"

Saldo estratto conto bancario del 31.12 anno "n" ⁽¹⁾ +/- - 40.600,00**Operazioni figuranti sull'estratto conto non rilevate in contabilità**

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito rata n. 9 mutuo ipotecario	8.300,00	

-

+

Operazioni rilevate in contabilità non figuranti sull'estratto conto

Data	Descrizione	Dare	Avere
31.12.n	Addebito assegno n. 352341		1.500,00
31.12.n	Addebito assegno n. 352345		10.000,00
31.12.n	Interessi passivi e competenze		300,00

-

+

Saldo risultante in contabilità al 31.12 anno "n" +/- - 44.100,00

Nota¹

- Il segno da indicare nella casella "Estratto Conto Bancario" è positivo qualora l'importo del saldo risulti a credito del correntista e negativo se viceversa.

[RICONCILIAZIONE BANCARIA \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno

La fattura deve essere annotata in apposito registro **anteriore alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta **e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, **al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".

**TERMINE
PER DETRAZIONE
IVA SU ACQUISTI**

- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera **"effettuata"** ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

**ASPETTI
OPERATIVI**

- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:
 - 1) (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta;**
 - 2) (formale) del **possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

**VERSAMENTI
PERIODICI**

- È possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa

Fatture a cavallo dell'anno

Fattura Data emissione	Cliente Data ricezione	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Dicembre 2021	Dicembre 2021 Da registrare entro 30.04.2022 ¹	Entro dicembre 2021	Liquidazione Iva di dicembre 2021 (16.01.2022).
		Gennaio-aprile 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2022, per il 2021. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2022 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2022 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2022 ³ Da registrare entro 30.04.2023 ¹	Gennaio-dicembre 2022	Nella liquidazione Iva del periodo 2022.
		Da gennaio 2023 ad aprile 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Nel modello Iva 2023, per il 2022. • Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2023 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2023 ²	<ul style="list-style-type: none"> • No detrazione Iva acquisti². • È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note

1. La registrazione deve avvenire entro il **termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura.
2. **La detrazione** è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'**operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura**
3. **In caso di mancato ricevimento della fattura**, il cliente deve emettere **autofattura**, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di **30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione**.



Limiti per contabilità ordinaria e semplificata

Le **persone fisiche** che esercitano imprese commerciali e le **società di persone**, qualora i ricavi conseguiti in un anno **non abbiano superato l'ammontare di € 400.000,00**, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di **€ 700.000,00**, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.

Per i **contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività** si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

L'art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

Si ricorda che i soggetti Ires sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria, mentre il "regime forfetario" rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, qualora abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata.


CONTRIBUENTI	ATTIVITÀ ESERCITATA	LIMITE DI RICAVI O COMPENSI (anno precedente)	REGIME CONTABILE "NATURALE"
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Fino a € 400.000,00	Semplificato
	Altre attività	Fino a € 700.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Esercenti arti e professioni 	-----	Qualsiasi	
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Oltre € 400.000,00	Ordinario
	Altre attività	Oltre € 700.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali • Cooperative • Enti commerciali 	Qualsiasi attività	Nessun limite di ricavi	

Contabilità di magazzino

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.000,00 e € 1.100.000,00 (adeguamenti monetari effettuati ai sensi dell'art. 5, c. 14 quater D.L. 146/2021), e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

Tavola

Percorso guidato alla determinazione dell'obbligo della contabilità di magazzino





Ravvedimento operoso diritto annuale C.C.I.A.A.

L'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. L'applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle camere di commercio è stata prevista dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive del 16.10.2003, n. 3567/C.

TARDIVO OD OMESSO VERSAMENTO DIRITTO ANNUALE C.C.I.A.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento (ravvedimento breve). • Il ravvedimento breve è alternativo al pagamento del diritto, che può essere effettuato entro i 30 gg successivi alla scadenza del termine, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%. 	Sanzione del 3,75%
	<p>Entro un anno dalla commissione della violazione (cosiddetto ravvedimento lungo).</p> <p>Diritto camerale.</p>	Sanzioni del 6%
CODICI TRIBUTO Sez. F24 - Imu e altri tributi locali	Interessi per omissso o tardivo versamento del diritto camerale annuale (non compensabile).	3851
	Sanzione per omissso o tardivo versamento del diritto camerale annuale (non compensabile).	3852

Esempio n. 1

Ravvedimento operoso breve, per versamento insufficiente

Dati	• Diritto annuale CCIAA dovuto per il 2021	€ 373,00 (+)																																																																													
	• Diritto annuale CCIAA versato per il 2021	€ 200,00 (-)																																																																													
	• Diritto non versato	€ 173,00 (=)																																																																													
	• Data del ravvedimento operoso per la differenza di importo	10.07.2021																																																																													
	• Termine per il versamento originario	16.06.2021																																																																													
	• Sanzione ridotta: (3,75% x € 173,00)	€ 6,49																																																																													
	• Interessi moratori (€ 173,00 x 0,01% x 24/365)	€ 0,01																																																																													
Compilazione Modello F24 sezione "Altri Tributi Locali"																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e1f5fe;">SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI</th> <th colspan="3" style="background-color: #e1f5fe;">IDENTIFICATIVO OPERAZIONE</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th style="font-size: small;">codice ente/ codice comune</th> <th style="font-size: small;">Ravv.</th> <th style="font-size: small;">Immob. variat</th> <th style="font-size: small;">Acc.</th> <th style="font-size: small;">Saldo</th> <th style="font-size: small;">numero immobili</th> <th style="font-size: small;">codice tributo</th> <th style="font-size: small;">rateazione/ mese rif.</th> <th style="font-size: small;">anno di riferimento</th> <th style="font-size: small;">importi a debito versati</th> <th style="font-size: small;">importi a credito compensati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3850</td> <td></td> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">173,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3851</td> <td></td> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">0,01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3852</td> <td></td> <td>2021</td> <td style="text-align: right;">6,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td style="text-align: right;">+/-</td> <td style="text-align: right;">SALDO (G-H)</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">TOTALE G</td> <td style="text-align: right;">179,50H</td> <td style="text-align: right;">+</td> <td style="text-align: right;">179,50</td> </tr> </tbody> </table>			SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variat	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	M I						3850		2021	173,00		M I						3851		2021	0,01		M I						3852		2021	6,49											+/-	SALDO (G-H)	TOTALE G									179,50H	+	179,50
SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI					IDENTIFICATIVO OPERAZIONE																																																																										
codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variat	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati																																																																					
M I						3850		2021	173,00																																																																						
M I						3851		2021	0,01																																																																						
M I						3852		2021	6,49																																																																						
									+/-	SALDO (G-H)																																																																					
TOTALE G									179,50H	+	179,50																																																																				

Esempio n. 2

Ravvedimento operoso lungo, per versamento omissso

Dati	• Diritto annuale CCIAA dovuto per il 2021	€ 200,00
	• Diritto annuale CCIAA dovuto per il 2020 e non versato (scad. 6.07.2020)	€ 373,00
	• Data di versamento del diritto del 2020 e del 2021	16.06.2021
	• Sanzione ridotta per il diritto 2020: (6% x € 373,00)	€ 22,38
	• Interessi moratori (€ 373,00 x 0,05% x 178/366) + (€ 373,00 x 0,01% x 167/365)	€ 0,107

| **Compilazione Modello F24 sezione "Altri Tributi Locali"** | | |
| | SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI | | | | | IDENTIFICATIVO OPERAZIONE | | | | | | | |------------------------------------|-------|------------------|------|-------|---------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------| | codice ente/
codice comune | Ravv. | Immob.
variat | Acc. | Saldo | numero
immobili | codice tributo | rateazione/
mese rif. | anno di
riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati | | | M I | | | | | | 3850 | | 2021 | 200,00 | | | | M I | | | | | | 3850 | | 2020 | 373,00 | | | | M I | | | | | | 3851 | | 2020 | 0,11 | | | | M I | | | | | | 3852 | | 2020 | 22,38 | | | | | | | | | | | | | +/- | SALDO (G-H) | | | TOTALE G | | | | | | | | | 595,49H | + | 595,49 | | | |



NON SOLO IMPRESA

Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2022

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

**MODELLO
20SM**

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
 - il tasso di premio da applicare;
 - i relativi elementi di calcolo;
 - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02.**

**RICORSO
ON LINE****Alla
sede
territoriale
Inail**

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

**Al
presidente
dell'Inail**

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

Termini

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed eventualmente è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

**RIDUZIONE
DEL
PRESUNTO**

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2022, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Tramite l'invio **on line**, **entro il 16.02.2022**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
 - le retribuzioni imponibili ridotte;
 - la motivazione di tale riduzione.

**APPLICAZIONI
TELEMATICHE
E FASCICOLO
AZIENDE**

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
 - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
 - dati anagrafici e classificazioni;
 - situazione contabile;
 - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
 - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.



Banca dati nazionale strutture ricettive

Il Ministero del Turismo ha stabilito le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei **codici identificativi regionali**, ove adottati.

IMMOBILI INTERESSATI

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi.

INFORMAZIONI RILEVATE

- a) Tipologia di alloggio.
- b) Ubicazione.
- c) Capacità ricettiva.
- d) Estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- e) Soggetto che esercita l'attività ricettiva, anche in forma di locazione breve.
- f) **Codice identificativo regionale**, ove adottato, o codice alfanumerico.

CODICE IDENTIFICATIVO

- Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una **Regione** o in una Provincia autonoma che **non** ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui sopra, **la banca dati genera un codice alfanumerico**, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia Autonoma e del Comune di ubicazione.
- Se la Regione o la Provincia Autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui sopra, **il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico** precedentemente generato.

PIATTAFORMA INFORMATICA

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le Regioni e le Province autonome.

PARAMETRI TECNICI

- Per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle Province autonome contenenti le informazioni previste, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le Regioni e le Province autonome, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire **macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale**, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
 - servizi offerti per l'ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all'accessibilità;
 - numero dei posti letto e relative dotazioni;
 - attrezzature e strutture a carattere ricreativo;
 - attività legate al benessere della persona;
 - aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.



Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 27%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo una tantum per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI	Soggetti obbligati	Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni , svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.
	Attività esercitata	<p>I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.</p> <p>Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.</p> <p>L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.</p>
	Infortuni	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali derivi un'inabilità permanente al lavoro non inferiore al 16%. Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.
	Rendita vitalizia	La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.
	Una tantum	Dal 1.01.2019 si ha altresì diritto a una prestazione una tantum di importo pari a € 300,00 se l'inabilità permanente accertata è comunque tra il 6% e il 15%.
	Importo	Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui , non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.
PREMIO ASSICURATIVO	Versamento	<p>Entro il 31.01 di ogni anno.</p> <p>Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.</p>
	Esenzioni	<ul style="list-style-type: none"> Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. <p>La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".</p>
	Sanzioni	È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.



Quote albo autotrasportatori 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31.12.2021 devono corrispondere per l'anno 2022, **pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo**. La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2021.

QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2022

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€ 30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.	
	a.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5: € 5,16
	b.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10: € 10,33
	c.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50: € 25,82
	d.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100: € 103,29
	e.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200: € 258,23
3.	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.	
	a.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg: € 5,16
	b.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg: € 7,75
	c.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg: € 10,33

TERMINI DI PAGAMENTO

- **Entro il 31.12.2021.**
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: www.alboautotrasporto.it, oppure tramite bollettino postale cartaceo precompilato generato dal sistema informatico.
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
 - l'attestato di pagamento;
 - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

Tavola

Fac simile ricevuta di versamento on line



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Ricevuta di versamento – Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo:

Quota versata: €

Quota per l'anno: **2022**



Rimborso dell'accisa per i consumi di gasolio nell'autotrasporto

Il recupero dell'accisa sul gasolio per l'autotrazione spetta agli esercenti l'attività di trasporto merci, per conto proprio o per conto terzi, con automezzi di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. **Sono esclusi gli automezzi di categoria Euro 4 o inferiori.** Mediante l'istanza trimestrale, che riveste natura di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'impresa attesta che il gasolio consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Il "credito accisa" può essere **utilizzato in compensazione mediante F24** nell'anno di maturazione del credito, con utilizzo del codice tributo 6740 e, comunque, entro la fine dell'anno successivo a quello di maturazione.

Per ottenere il credito occorre presentare una **domanda all'Agenzia delle Dogane** competente per territorio a **cadenza trimestrale**, corredata da copie dei titoli di possesso (carta di circolazione) dei mezzi e carta di identità del firmatario (non devono essere allegati le fatture di acquisto del carburante).

La richiesta di rimborso dell'accisa ha cadenza trimestrale.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

- Esercenti attività di **autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
- Enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto di persone.
- Imprese esercenti autoservizi di trasporto di persone di competenza statale, regionale, locale e comunitario.
- Enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Gli automezzi e autoveicoli agevolati, utilizzati da parte di tutti i soggetti beneficiari, possono essere posseduti a titolo di proprietà, locati con facoltà di acquisto (leasing) o locati senza conducente.

REDAZIONE DELLA DOMANDA

Per la redazione della domanda deve essere utilizzato il software predisposto dall'Agenzia delle Dogane, liberamente scaricabile dal sito stesso.

- La dichiarazione può essere inoltrata telematicamente tramite il Servizio Telematico Doganale - EDI, previa abilitazione.
- In alternativa, la dichiarazione può essere stampata e presentata agli uffici, corredata dai file su supporto informatico (CD-rom, DVD, Pen drive). In tal caso occorre presentare il modello cartaceo e il file predisposto dal software.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Termine non perentorio

- La domanda di recupero deve essere presentata entro la fine del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Scadenza	Trimestre
30.04	1° trimestre
31.07	2° trimestre
31.10	3° trimestre
31.01 anno successivo	4° trimestre

- La scadenza non è perentoria; pertanto, è possibile recuperare il credito accisa di un trimestre anche nei trimestri successivi.

In sostanza, il sopraindicato termine non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la **presentazione tardiva** della dichiarazione da parte degli esercenti **non preclude il riconoscimento del rimborso.**

Presentazione tardiva

In tale evenienza il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo, per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane.



[CASI PRATICI](#)



AGEVOLAZIONI

Modalità di erogazione del contributo "Bonus idrico"

Le persone fisiche che nel 2021 effettuano interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica, rubinetteria, soffioni e colonne doccia possono fruire del Bonus idrico. Il beneficio, nel limite massimo di € 1.000,00 e fino a esaurimento delle risorse stanziare, è riconosciuto mediante la presentazione di una specifica domanda, previa registrazione sull'applicazione web "Piattaforma bonus idrico", accessibile dal sito Internet del Ministero della Transizione Ecologica da gennaio 2022. In merito a tale agevolazione il Ministero ha fornito una serie di chiarimenti sul proprio sito Internet sotto forma di [Faq](#), di cui si fornisce la sintesi di quelli più rilevanti.

INTERVENTI
AMMESSI
AL BONUS

- Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
- Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Le spese ammissibili devono ritenersi **comprehensive di Iva**, come da fattura, o altro documento commerciale per i soggetti non tenuti a emettere fattura, trasmessa tramite la piattaforma.

Il bonus è ottenibile anche su **immobili commerciali o artigianali**, in quanto il fine perseguito con il bonus idrico è il risparmio delle risorse idriche, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile.

- È possibile richiedere il bonus anche per **acquisti fatti online** da aziende estere con partita Iva italiana, fermo il rispetto dell'obbligo di trasmettere la documentazione contabile a sostegno dell'acquisto.
- Il **costo di trasporto** per acquisti fatti online deve ritenersi **escluso** dalle spese rimborsabili.

COME
RICHIEDERE
IL BONUS

- I beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata "Piattaforma bonus idrico", accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa disponibile entro 60 giorni dalla data di registrazione presso i competenti organi di controllo del Decreto ministeriale.
- Gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, devono richiedere l'attribuzione dell'identità digitale.
- L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID o tramite Carta d'Identità Elettronica.

- Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
 - nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
 - importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;
 - quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
 - specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre a specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
 - identificativo catastale dell'immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
 - dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
 - coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
 - indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
 - attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
 - attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
 - copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla "Piattaforma".

Il pagamento può avvenire tramite **bonifico parlante, ma non in contanti**.



Riduzioni contributive per contratti di solidarietà

È prevista una decontribuzione a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A con la finalità di evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici. In particolare, le imprese possono godere di una riduzione del 35% dei contributi dovuti per i lavoratori interessati ad una contrazione dell'orario di lavoro superiore al 20%. La durata dell'agevolazione, riconosciuta previa domanda, è fissata in 24 mesi. L'istanza di decontribuzione deve essere effettuata mediante l'applicativo web "sgravicdsonline", a disposizione delle imprese dal 2.11 al 10.12 di ogni anno, per la precompilazione utilizzando esclusivamente le credenziali Spid o Cie (carta d'identità elettronica). Per il 2021 le istanze possono essere presentate dal 30.11.2021 fino al 10.12.2021. Da notare che il pagamento dell'imposta di bollo, a partire dall'annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema "pagoPA", utilizzando l'apposita funzione integrata all'interno dell'applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, l'applicativo web "sgravicdsonline" non consentirà l'invio dell'istanza nel termine perentorio dal 30.11 al 10.12.2021 in caso di omesso pagamento dell'imposta di bollo con il sistema "pagoPA".

AGEVOLAZIONE

In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, con esclusione di quelli previsti dall'art. 5, cc. 5 e 8 D.L. 148/1993, è prevista una **riduzione contributiva** del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse destinate.

Con decreto dei Ministri del Lavoro e dell'Economia sono stabiliti i criteri per la concessione del beneficio.

DESTINATARI

La riduzione contributiva è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

MISURA

La riduzione contributiva è riconosciuta nella misura del **35%** della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

DURATA

Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un **massimo di 24 mesi** in un quinquennio mobile.

ISTANZA

La riduzione contributiva è riconosciuta su istanza dell'impresa firmata digitalmente e prodotta in bollo da inoltrarsi mediante l'applicativo web "sgravicdsonline".

Alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro.

SCADENZA

L'applicativo web è disponibile **dal 2.11 al 10.12** di ogni anno per la precompilazione delle istanze.

L'istanza è presentata **dal 30.11 al 10.12** dalle imprese che hanno stipulato il contratto di solidarietà entro il 30.11, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel 2° semestre dell'anno precedente.

LIMITE DI SPESA

Le istanze presentate sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione e, comunque, entro il limite di spesa annuo.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2022

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 gennaio	Contabilità di magazzino	Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contemporaneamente, negli esercizi 2019 e 2020, i seguenti limiti: - ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; - rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.
	Erogazioni pubbliche	Obblighi informativi - Per l'anno 2021 la decorrenza delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche è fissata al 1.01.2022. Pertanto, il termine per l'adempimento degli obblighi informativi 2021 è il 31.12.2021 (art. 11-sexiesdecies D.L. 52/2021).
	Documenti informatici	Gestione e conservazione - Dal 1.01.2022 entra in vigore l'obbligo di adozione delle linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici elaborate dall'Agenzia per l'Italia digitale.
	Pagamenti in contante	Nuova soglia - Dal 1.01.2022 la soglia per i pagamenti in contante si ridurrà da € 2.000 a € 1.000 (art. 49 e 63 D. Lgs. 231/2007).
	Fattura elettronica	Operazioni con l'estero - Dal 1.01.2022 l'esterometro è abolito. È obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica in formato Xml anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. Inoltre dovranno essere compilati appositi campi del tracciato Xml per comunicare i dati relativi alle lettere d'intento ricevute. Un emendamento al D.L. 146/2021 sposta la decorrenza al 1.07.2022.
	Modelli Intrastat	Nuovo tracciato - L'1.01.2022 è la data di avvio dell'utilizzo obbligatorio del tracciato "tipi dati per i corrispettivi" versione 7.0 (Prov. Ag. Entrate 7.09.2021).
	Plastic tax	Dati statistici - Dal 1.01.2022 nei modelli Intrastat dovranno essere indicati il Paese di origine della merce spedita e l'identificativo Iva del destinatario.
Assegno unico universale	Entrata in vigore - Il D.L. 73/2021 ha previsto dal 1.01.2022 l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). La bozza di legge di Bilancio 2022 contiene il rinvio dell'entrata in vigore al 2023.	
Lunedì 10 gennaio	Previdenza	Domanda - Dal 1.01.2022 potranno essere presentate all'Inps le domande dell'assegno unico universale. L'erogazione è prevista da marzo 2022 (schema decreto legislativo).
	Inps	Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2021.
Sabato 15 gennaio	Imposte dirette	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2021.
	Iva	Assistenza fiscale - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2022.
		Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.	
Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	



Principali adempimenti mese di gennaio 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica ¹ 16 dicembre	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2021.</p>
	Sospensione versamenti per Covid	<p>Ripresa - Versamento della 13^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2021.</p>
Giovedì 20 gennaio	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2021.</p> <p>Le imprese che, in riferimento al 2021, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 2.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale. A partire dalle dichiarazioni del contributo ambientale per l'anno 2020 la soglia di esenzione è stata elevata a € 100,00 per materiale (guida Conai 2021).</p>
Martedì 25 gennaio	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.</p>
Domenica ¹ 30 gennaio	Imposte dirette	<p>Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2021.</p>
	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
Lunedì 31 gennaio	Iva	<p>Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al trimestre precedente.</p>
		<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p>
		<p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
		<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2021 e non restituiti.</p>



Principali adempimenti mese di gennaio 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 31 gennaio (segue)	Associazioni e società sportive	Ripresa versamenti sospesi - Termine di versamento della 9ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020).
	Spese sanitarie	Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2º semestre 2021. A decorrere dal 2022 la periodicità di invio diventa mensile. Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.
	Irap	Regolarizzazione - Un emendamento al D.L. 146/2021 proroga al 31.01.2021 la possibilità di regolarizzazione degli omessi versamenti Irap in caso di superamento della soglia prevista per gli aiuti di Stato.
	Vendita di beni on line	Comunicazione - Termine di invio della comunicazione relativa alle vendite di beni on line effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali, ecc. facilitano le vendite a distanza, on line (prov. Ag. Entrate 31.07.2019).
	Imposta di bollo virtuale	Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
	Imposta sulla pubblicità	Versamento - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2022.
	Collocamento obbligatorio	Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).
	Lavoratori somministrati	Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Concessioni governative	Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.
	Catasto Terreni	Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.
	Variazioni culturali	Adempimento - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2021. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni culturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).
	Contributo revisori contabili	Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazioni - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.
Autotrasporto	Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4º trimestre 2021.	
Tasse automobilistiche	Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell'elenco autoveicoli acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3º quadrimestre 2021 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.	
Canone RAI	Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2021 al 31.01.2022 esonera dal pagamento per l'intero anno 2022.	

- Nota¹**
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
 - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1º giorno lavorativo successivo.
 - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1º giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
 - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1º giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].